


CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 **Consiglio Regionale del Veneto**
N del 12/11/2019 Prot.: 0016162 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
della QUINTA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della TERZA Commissione Consiliare

Sede



X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 253
Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Sergio Antonio Berlato, Massimiliano Barison, Stefano Valdegamberi e Fabrizio Boron relativa a: "Disposizioni in materia di promozione del bacino termale dei colli Euganei".

Si comunica che con nota pervenuta il 4 novembre 2019, il Consigliere Brusco ha sottoscritto il progetto di legge indicato in oggetto.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Roberto Ciambetti)

UFFICIO
ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Il Dirigente

dott.ssa Maria Teresa Manoni

SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI

Il Dirigente capo
Alessandro Rossi

MTM/sd
pdll/pdl 253 nuova sottoscrizione 2

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Roberto Valente)

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Ufficio attività
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701416 tel
uatt@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 253

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Berlato, Valdegamberi, Barison, Boron e Brusco *

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROMOZIONE DEL BACINO TERMALE DEI COLLI EUGANEI

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 31 maggio 2017.

* Con nota del 20 ottobre 2017, prot. 23871 il consigliere Valdegamberi ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 20 ottobre 2017, prot. 23874 il consigliere Barison ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota dell'11 luglio 2018, prot. 16643 il consigliere Boron ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 4 novembre 2019, prot. 15669 il consigliere Brusco ha sottoscritto la proposta di legge.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROMOZIONE DEL BACINO TERMALM DEI COLLI EUGANEI

Relazione:

Il settore termale, in particolare quello sviluppato nel bacino dei Colli Euganei, riveste una particolare importanza a livello regionale, nazionale e internazionale per quanto riguarda gli ambiti sanitario (per le cure erogate), turistico e occupazionale.

Con la presente proposta di legge si vuole intervenire nei tre ambiti suindicati al fine di riqualificare il patrimonio termale dei Colli Euganei, valorizzando, oltre all'utilizzo a fini terapeutici delle acque e fango termali, le risorse naturali, ambientali e culturali del territorio in questione, in ossequio anche a quanto previsto dalla legge di riordino del settore termale (L. 24 ottobre 2000, n. 323), che affida alle Regioni, nell'ambito delle loro competenze, il compito di promuovere la qualificazione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico, nonché di valorizzare le risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali (art. 1, comma 3).

Come noto, in ambito regionale, la materia è disciplinata per quanto riguarda la ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali dalla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40; per quanto riguarda gli aspetti turistici, dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", che nel riorganizzare l'offerta turistica regionale, ha individuato, tra gli altri, il "Sistema turistico locale n. 9) - Terme Euganee" (comprendente i comuni di: Abano Terme, Teolo, Torreglia, Arquà Petrarca, Battaglia Terme, Galzignano Terme, Montegrotto Terme, Monselice, Baone, Este, Cinto Euganeo, Vo, Lozzo Atestino, Rovolon, Cervarese S. Croce) e dalla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", che riconosce, tra i sistemi turistici tematici e territoriali, quello delle "Terme Euganee e Termalismo veneto"; per quanto riguarda l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture a fini sanitari dalla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

Con specifico riferimento al bacino idrominerario omogeneo dei Colli Euganei, la suddetta normativa è stata integrata dal Piano di Utilizzazione della Risorsa termale (PURT), approvato dal Consiglio Regionale nel 1980, che disciplina aspetti sanitari, minerari e urbanistici necessari per regolamentare la particolare ed articolata condizione del bacino medesimo, ubicato nel contesto del Parco Regionale dei Colli Euganei (istituito con la legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38).

Il progetto di legge introduce, quindi, delle previsioni finalizzate a:

- favorire l'integrazione delle attività di competenza dei diversi livelli istituzionali pubblici a vario titolo coinvolti, in sinergia con i soggetti privati; pianificare interventi finalizzati a rafforzare la validità scientifica e l'efficacia terapeutica delle acque e del fango termali del bacino dei Colli Euganei; favorire iniziative ed accordi, a livello nazionale e internazionale, nel rispetto della vigente normativa, per promuovere gli effetti benefici di acque e fango termali, anche al fine di agevolare la mobilità dei pazienti italiani e dell'Unione Europea verso il bacino termale dei Colli Euganei (articolo 2)

- sostenere la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di formazione, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria riferiti alle cure effettuate con l'utilizzo dell'acqua termale e con il fango termale euganei, anche al fine di ampliarne utilizzo (art. 3);
- promuovere l'integrazione tra il sistema delle cure termali delle strutture presenti nel bacino dei Colli Euganei e le strutture sanitarie, in particolare con quelle che erogano prestazioni nell'ambito della riabilitazione; la riabilitazione respiratoria, vascolare, e ortopedica in parte fruibile all'interno delle strutture alberghiere Termali presenti sul territorio e in parte attraverso l'esercizio aerobico da svilupparsi sui percorsi dei Colli Euganei. Questo ci permetterà di allungare la stagionalità, allargare l'orizzonte dell'offerta preventiva e terapeutica con riduzione della disoccupazione divenuta importante per le nostre strutture e quindi superare anche alcune problematiche occupazionali di welfare. Sostenere la produzione di sostanze e preparazioni, ottenute con acque e/o fango termali, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulla superficie del corpo umano con lo scopo di mantenerlo in buone condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico (wellness termale, cosmeceutica e cosmesi euganea); incentivare l'utilizzo dell'acqua termale di risulta e anche l'acqua madre in eccesso previo uno studio di fattibilità in collaborazione e coordinamento con i concessionari termali allo scopo di produrre energia pulita alternativa in una zona di pregio geografico per il Veneto e al fine anche di realizzare impianti tecnologici che consentano il risparmio energetico (art. 4);
- favorire la destinazione di adeguate risorse economiche al fine di potenziare l'offerta sanitaria degli stabilimenti termali del bacino dei Colli Euganei e, nel contempo, promuovere la conseguente crescita infrastrutturale, tecnologica, alberghiera e turistica della zona; inserire, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, idonee iniziative per la promozione sia delle cure termali, sia della riabilitazione respiratoria, vascolare e ortopedica collaterali non strettamente termali, quale parte integrante dell'offerta sanitaria, sia dell'offerta turistica del bacino dei Colli Euganei (art. 5).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROMOZIONE DEL BACINO TERMALE DEI COLLI EUGANEI

Art. 1 - Finalità.

1. Con la presente legge la Regione del Veneto promuove la valorizzazione dell'utilizzo a finalità terapeutiche del patrimonio idrotermale e geografico del bacino dei Colli Euganei, sostenendo nel contempo le attività turistiche correlate alle risorse naturali, ambientali e culturali delle aree comprese nel bacino dei Colli Euganei.

Art. 2 - Ambito di intervento.

1. Per realizzare le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la Regione del Veneto:

- a) favorisce l'integrazione delle attività di competenza dei diversi livelli istituzionali pubblici a vario titolo coinvolti, in sinergia con i soggetti privati, definendone ruoli e condizioni per la realizzazione;
- b) pianifica interventi finalizzati a rafforzare la validità scientifica e l'efficacia terapeutica delle acque e del fango termali del bacino dei Colli Euganei, anche attraverso il sostegno a studi e ricerche, in collaborazione con il Servizio Sanitario Regionale, con Istituti di Ricerca e Università degli Studi di Padova;
- c) favorisce iniziative ed accordi, a livello nazionale e internazionale, nel rispetto della vigente normativa, per promuovere gli effetti benefici di acque e fango termali, anche al fine di agevolare la mobilità dei pazienti italiani e dell'Unione Europea e, quindi "la libera circolazione dell'ammalato" verso il bacino termale dei Colli Euganei.

Art. 3 - Iniziative nell'ambito della ricerca.

1. La Giunta regionale sostiene la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di formazione, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria riferiti alle cure effettuate con l'utilizzo dell'acqua termale e con il fango termale euganei, anche al fine di ampliarne l'utilizzo.

2. La Giunta regionale promuove l'attivazione, presso l'Università degli Studi di Padova, della Scuola di Specializzazione in "Medicina Termale", in collaborazione con la Scuola di Medicina dell'Università di Padova, prevista dall'art. 7 della Legge 24 ottobre 2000, n. 23 "Riordino del settore termale".

Art. 4 - Iniziative per la promozione dell'utilizzo di acque e fanghi termali.

1. La Giunta regionale promuove, nel rispetto della programmazione sanitaria regionale, l'integrazione tra il sistema delle cure termali riabilitative e delle cure preventive e riabilitative non strettamente termali in collaborazione con le strutture sanitarie esistenti sul territorio che erogano prestazioni riabilitative e preventive in collaborazione con la Scuola di Medicina dell'Università di Padova.

2. La Giunta regionale sostiene la produzione di sostanze e preparazioni, ottenute con acque e/o fango termali, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulla superficie del corpo umano con lo scopo di mantenerlo in buone condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico.

3. La Giunta regionale incentiva, nel rispetto della vigente normativa, l'utilizzo, esclusivamente all'interno del bacino dei Colli Euganei, dell'acqua termale di risulta, una volta esaurito l'uso per finalità curative, e potenzialmente

dell'acqua madre in collaborazione con i concessionari, al fine di realizzare impianti tecnologici che consentano il risparmio energetico.

Art. 5 - Valorizzazione del bacino termale euganeo.

1. La Giunta regionale favorisce la destinazione di adeguate risorse economiche al fine di potenziare l'offerta sanitaria degli stabilimenti termali del bacino dei Colli Euganei, di allungare la stagionalità, di incentivare l'occupazione, valorizzare le figure professionali che operano nei reparti cure e, nel contempo, promuovere la conseguente crescita infrastrutturale, tecnologica, alberghiera e turistica della zona.

2. La Giunta regionale inserisce, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, idonee iniziative per la promozione delle cure termali e delle cure riabilitative para-termali quale parte integrante dell'offerta sanitaria, dell'offerta turistica del bacino dei Colli Euganei.

Art. 6 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 250.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019, utilizzando a tal fine la dotazione della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Ambito di intervento.	3
Art. 3 - Iniziative nell'ambito della ricerca.....	3
Art. 4 - Iniziative per la promozione dell'utilizzo di acque e fanghi termali.	3
Art. 5 - Valorizzazione del bacino termale euganeo.....	4
Art. 6 - Norma finanziaria.....	4

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 3

Legge 24 ottobre 2000, n. 323 (1)
RIORDINO DEL SETTORE TERMALE.

Art. 7. Specializzazione in medicina termale.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è disciplinato l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in medicina termale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. In sede di prima applicazione, i medici dipendenti dalle aziende termali alla data di attivazione del primo corso di specializzazione di cui al comma 1 hanno diritto di accedere, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione medesime.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 novembre 2000, n. 261.

Nota all'articolo 6

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001)
ORDINAMENTO DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE (1) (2)

Art. 4 - Leggi di spesa ad effetti pluriennali.

1. Le leggi che dispongono spese sia a carattere continuativo o ricorrente, sia a carattere pluriennale determinano gli obiettivi da raggiungere (3) e le procedure da seguire.

2. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio. (4)

2 bis. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel

bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa. (5)

3. Le leggi che autorizzano l'erogazione di contributi in più annualità indicano il numero complessivo delle annualità e l'importo massimo delle obbligazioni pluriennali che possono essere assunte per ciascun anno di validità della legge stessa.

4. L'importo massimo delle obbligazioni pluriennali di cui al comma 3 è definitivamente rideterminato in misura pari al totale degli impegni definiti in chiusura dell'esercizio successivo a quello di prima iscrizione del limite di impegno.

(1) Con legge regionale 24 febbraio 2012, n. 10 recante "Regionalizzazione del patto di stabilità interna" è stata definita a decorrere dall'anno 2012, per gli enti locali del Veneto, la disciplina del patto di stabilità interno affidando alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, e con il coinvolgimento delle autonomie locali nelle forme previste dall'articolo 3, le relative modalità attuative nel rispetto dei principi indicati all'articolo 2.

(2) Ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2015 e ulteriori disposizioni in materia di contabilità regionale" "Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità, le disposizioni previste dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" continuano a trovare applicazione per quanto compatibili con quelle di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

(3) Comma così modificato da comma 2 art. 2 legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 che ha soppresso le parole "l'entità della spesa per ciascun esercizio di riferimento del bilancio pluriennale".

(4) Comma così sostituito da comma 3 art. 2 legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44.

(5) Comma così inserito da comma 4 art. 2 legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44.